



Comune di Borgo Valsugana

(Provincia di Trento)



Certificazione ottenuta per i servizi di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

**Servizio Tecnico
Ufficio Lavori Pubblici**

Borgo Valsugana, 09/05/2022

(Numero di protocollo indicato nella segnatura allegata alla trasmissione dell'atto)

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE PRESSO LE NUOVE SCUOLE ELEMENTARI DI BORGO VALSUGANA

SCADENZA **23/06/2022**

CODICE CUP B39H10001600007

ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO

Il Comune di Borgo Valsugana, nell'ambito dei lavori di realizzazione della scuola elementare", sita in Via Temanza di Borgo Valsugana, in adempimento dell'art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2 e s.m. e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 1 agosto 1996, n. 11-40/Leg. e s.m.i., intende realizzare un'opera d'arte, come definita dai successivi artt. 2 e 3, per arricchire e qualificare l'edificio secondo i criteri e le modalità di cui al presente bando.

L'importo disponibile per sostenere la spesa ammonta ad Euro 18.300,00 (diciottomilatrecento/00 IVA e ogni onere incluso).

ART. 2 – EDIFICIO

La realizzazione dell'edificio è stato in parte finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento con nota prot. n. 96794 dd 20 febbraio 2014 del Dipartimento Lavori pubblici e mobilità.

Lo stabile interessato all'intervento artistico prevede 20 aule didattiche (10 al piano terra e 10 al piano primo), aule specialistiche e per il sostegno, dotate di servizi e attrezzature necessarie al funzionamento di un centro scolastico di moderna concezione, con una palestra scolastica di tipo A1, una mensa scolastica per 500 posti, con cucina autonoma ed un grande atrio polivalente che funge da giardino d'inverno e da fulcro principale dell'intero edificio.

ART. 3 - POSIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'OPERA

L'obiettivo del concorso è la valorizzazione della nuova scuola elementare mediante la realizzazione di un'opera d'arte da collocare sulla facciata ovest dell'edificio, così come evidenziato nella planimetria e documentazione fotografica allegate, in modo che l'opera sia ben visibile sia da via Temanza sia da tutta l'utenza.

U
COMUNE DI BORGO VALSUGANA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0012973/2022 del 10/05/2022
Firmatario: FLAVIO CARLI



Foto: facciata ovest

La commissione condivide la richiesta dell'Amministrazione per cui il tema dell'opera d'arte dovrà trovare riferimento nella figura di Rita Levi Montalcini (neurologa, accademica e senatrice a vita italiana, insignita del Premio Nobel per la medicina nel 1986), quale "figura che per il suo impegno si è ritagliata un ruolo ed una memoria collettiva che è opportuno e doveroso sia da esempio per le future generazioni che frequenteranno la nuova scuola".

Sono vincolanti le seguenti caratteristiche:

Realizzazione di un'opera d'arte muraria, con qualsiasi tecnica mutuata dai linguaggi della pittura, del muralismo e della street art, purché idonea a garantire stabilità e durabilità nel tempo. È fatto divieto di forare, intaccare o scalfire sia l'intonaco che la muratura sottostante, trattandosi di edificio ad elevate prestazioni energetiche in cui i rivestimenti contribuiscono alla complessiva certificazione dello stesso. Non sono pertanto ammesse opere scultoree (tridimensionali, alto e basso rilievi e simili) o comunque opere che ai fini del loro corretto posizionamento e ai fini della tenuta statica richiedano opere accessorie come mensole, graffe e supporti che vadano fissati forando o comunque compromettendo l'integrità dell'intonaco e della struttura muraria.

L'opera dovrà:

- essere originale, ed avere cioè come elemento costitutivo il carattere creativo, inteso come contemporanea presenza di originalità e novità oggettiva (art. 2575 del C.C.);
- assicurare stabilità, durata nel tempo e facilità di manutenzione. A tal fine è compreso nell'incarico la manutenzione dell'opera a carico dell'artista, laddove il colore recasse sbiaditura, piuttosto che piccole screpolature entro l'arco di cinque anni dalla realizzazione dell'opera stessa;
- essere completa di tutti gli accessori che potrebbero essere necessari per una corretta ed efficace installazione;
- essere adeguatamente ancorata e messa in sicurezza;
- essere accompagnata da dichiarazione di corretta e sicura installazione da parte di un professionista abilitato se del caso;
- non essere possibile elemento di pericolosità o essere potenzialmente pericolosa per l'utenza;
- non essere facilmente oggetto di manomissione, danneggiamento o rimozione.

ART. 4 – IMPORTO DESTINATO ALL'OPERA D'ARTE

L'importo messo a disposizione per l'opera d'arte risultata vincitrice del concorso ammonta ad euro 18.300,00 (diciottomilatrecento/00 IVA e ogni onere incluso).

Si intendono compensati per il suddetto importo: i costi relativi alla manodopera, all'acquisto del materiale, alla predisposizione di eventuali allestimenti e ponteggi, a tutti gli oneri relativi alla sicurezza, agli eventuali supporti addizionali, al trasporto e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera, l'installazione, l'ancoraggio, l'eventuale piedistallo e la messa in sicurezza (certificata da professionista abilitato), le opere complementari di finitura, nonché gli oneri relativi all'ideazione e realizzazione dell'opera artistica e tutte le professionalità eventualmente necessarie per la realizzazione dell'opera stessa. Rimangono altresì a carico dell'artista eventuali danni arrecati alla struttura edilizia, a qualsiasi altro elemento di finitura architettonica e agli impianti o danni arrecati a terzi, al momento della realizzazione o dell'installazione dell'opera.

Sono inoltre compresi l'I.V.A. e gli altri oneri fiscali, previdenziali e assistenziali, se e ove dovuti.

È a carico dell'artista l'obbligo di produrre all'Amministrazione comunale ogni eventuale elaborato, relazione o prova sperimentale necessaria a verificare e garantire l'idoneità statica dell'opera e della sua installazione.

L'importo di euro 18.300,00 comprende anche gli oneri e le incombenze relative all'adempimento delle disposizioni normative contenute nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Non ravvisandosi interferenze tra stazione appaltante e aggiudicatario, il costo per la sicurezza relativa ad interferenze viene quantificato in euro 0,00.- (zero/00)

ART. 5 SOGGETTI PARTECIPANTI

Al concorso possono partecipare gli artisti (persone fisiche) italiani o stranieri, maggiorenni, che non si trovino nelle situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 6. Gli artisti che intendono partecipare al presente concorso devono eleggere domicilio in Italia. Ogni artista può partecipare singolarmente o in gruppo. In caso di partecipazione in gruppo dovranno essere riportate le generalità di tutti i componenti. Ogni componente dovrà sottoscrivere il mandato con cui viene delegata la persona che opera da capogruppo, che li rappresenterà a tutti gli effetti, anche contrattualmente, presso l'Amministrazione. Per qualsiasi comunicazione riguardante il concorso si farà riferimento esclusivamente ai recapiti del capogruppo. Il capogruppo è il soggetto che, in caso di aggiudicazione, firmerà il contratto per l'esecuzione dell'opera e al quale sarà liquidato l'importo previsto. L'Amministrazione rimane estranea ad ogni tipo di regolamentazione dei rapporti tra i componenti del gruppo, compresa la suddivisione dell'importo ed altre eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli stessi.

L'artista o il gruppo potranno partecipare con una sola opera d'arte, pena esclusione.

ART. 6 - ESCLUSIONI

Non possono partecipare al presente concorso:

- i componenti della Commissione giudicatrice;
- i parenti dei componenti della Commissione giudicatrice entro il quarto grado in linea retta (persone di cui l'una discende dall'altra es. madre, figlia, nipote) e in linea collaterale (persone che, pur avendo uno stipite comune non discendono l'una dall'altra, es. fratello, sorella, zio, nipote) e affini entro il secondo grado (l'affinità è il vincolo tra coniuge e i parenti dell'altro coniuge es. suoceri, cognati, nuora, genero), come previsto dagli artt. 74, 75, 76, 77 e 78 del Codice Civile;
- i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale;
- i dipendenti del Comune di Borgo Valsugana;

- gli artisti che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e che sono impossibilitati a contrarre con la Pubblica Amministrazione o con società da essa controllate;
- coloro i quali, a qualsiasi titolo, abbiano preso parte o contribuito in qualsiasi modo alla stesura del bando e della documentazione ad esso allegata.

Le suddette ipotesi di incompatibilità si applicano anche per ciascun artista partecipante in gruppo.

ART. 7 - SOPRALLUOGO E RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Il sopralluogo non è obbligatorio per la partecipazione, ma consigliato.

L'artista che vorrà richiederlo, dovrà contattare la Segreteria della Commissione, inoltrando la richiesta (**allegato A**) all'indirizzo pec comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it allegando copia di un documento d'identità entro il giorno 25 (venticinque) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle proposte;

E' possibile inoltre formulare chiarimenti e/o informazioni generali sullo svolgimento del concorso contattando la Segreteria della Commissione all'indirizzo pec comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it **entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle proposte.**

Per ottenere una risposta scritta i suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente per iscritto ed in lingua italiana all'indirizzo pec indicato.

Il Comune pubblicherà sul sito del Comune di Borgo Valsugana la risposta ai chiarimenti richiesti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali che, a proprio giudizio, siano ritenute di interesse generale. Tali informazioni saranno pubblicate **almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle proposte e formeranno parte integrante della documentazione di gara.**

La Commissione giudicatrice di cui all'art. 12, non potendo conoscere preventivamente le problematiche di installazione delle proposte che verranno presentate all'esame, ha fornito, nel presente bando di concorso e negli allegati allo stesso, indicazioni tecniche e illustrazioni generiche rivolte a tutti gli artisti.

Pertanto ogni artista, prima della presentazione della proposta al concorso, dovrà aver cura di richiedere tutte le informazioni tecniche che ritiene necessarie per la buona realizzazione della propria proposta e non potrà vantare richieste integrative di compenso in sede di stipulazione del contratto, lamentando l'omissione nel bando di eventuali riferimenti tecnici specifici.

Ne consegue che, qualora l'opera relativa al progetto risultato vincitore non possa essere realizzata per l'incapacità dell'artista nel valutare le problematiche tecniche della propria proposta artistica, lo stesso si assumerà tutte le responsabilità civili del caso.

Conseguentemente l'Amministrazione potrà incaricare della realizzazione dell'opera l'artista il cui progetto si sia classificato al secondo posto e, in caso di sua indisponibilità, il terzo.

ART. 8 - ELABORATI RICHIESTI

Gli elaborati illustranti la proposta dovranno essere tali da consentire ai commissari di comprendere e valutare l'opera nella sua totalità e in tutti gli aspetti costitutivi, comprese le qualità materiche. I concorrenti dovranno presentare, secondo le modalità indicate all'articolo successivo, i

seguenti elaborati, privi di firme, segni o elementi di identificazione, su supporti informatici (DVD o chiavetta USB; **la relazione illustrativa dovrà essere presentata anche in forma cartacea**):

a) restituzione fotografica con tecnica del fotomontaggio o del rendering realizzate con un programma di grafica oppure a mano;

b) una relazione illustrativa e dettagliata di massimo 2 (due) cartelle dattiloscritte (formato A4), indicante:

- l'eventuale titolo, la descrizione della proposta, l'indicazione esatta dei materiali utilizzati, dei colori, delle tecniche esecutive e degli aspetti relativi alla sicurezza (comprese le tecniche di montaggio e/o l'installazione e la messa in sicurezza) e di ogni altra informazione ritenuta utile;
- quali altre figure lavorative (diverse dal vincitore) dovranno intervenire sul posto al momento della collocazione, specificando quali attività andranno a svolgere;
- gli adempimenti previsti dal D.L.81/2008 in materia di sicurezza, in relazione ai lavori previsti;

A pena di esclusione, non dovranno essere riportate le generalità dell'artista che saranno indicate esclusivamente con le modalità descritte all'art. 9.

La consegna del materiale di cui al punto a) del presente articolo ne comporta la pubblicazione – a concorso espletato – sul sito internet del Comune senza la richiesta di ulteriore consenso al partecipante.

ART. 9 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI

Gli elaborati di cui al precedente art. 8, unitamente alla documentazione amministrativa successivamente indicata nel presente articolo, **pena esclusione**, dovranno essere contenuti in **un unico imballo chiuso e sigillato**, sul quale dovrà essere apposta solamente la seguente dicitura

NON APRIRE. CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE PRESSO LE NUOVE SCUOLE ELEMENTARI DI BORGO VALSUGANA”.

La mancanza di tale dicitura sull'imballo esterno comporterà l'esclusione dal concorso.

L'imballo e gli elaborati in esso contenuti non dovranno essere firmati dal concorrente, né recare nomi, caratteri o altri segni. La presenza di elementi tali da consentire l'individuazione del concorrente prima dell'apertura della busta contenente le generalità, comporterà **l'esclusione** immediata dal concorso.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente;

L'imballo dovrà pervenire a

COMUNE DI BORGO VALSUGANA
Servizio Tecnico
Piazza Degasperi, 20
38051 Borgo Valsugana Trento TN

entro e non oltre il giorno **23/06/2022 alle ore 12:00**

La spedizione potrà avvenire in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta, tutti i giorni feriali, escluso il sabato (mattina dalle ore 08:30 alle ore 12:30 di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì e nel pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17.00 di lunedì e giovedì), presso l'ufficio protocollo al secondo piano del Municipio Piazza Degasperi, 20 38051 Borgo Valsugana Trento TN.

Nel caso in cui il plico sia consegnato tramite corriere, il personale della segreteria provvederà al momento della consegna a staccare l'eventuale tagliando del mittente, posto dal corriere, in modo da rendere anonimo il pacco ricevuto

La spedizione o il trasporto del plico è ad esclusivo rischio del mittente, non saranno prese in considerazione le offerte pervenute dopo la scadenza del termine di cui sopra, e questo anche qualora il suo mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

IMPORTANTE:

Nell'imballo d'invio dovrà essere inserita una busta chiusa e sigillata con mezzo idoneo a garantire l'integrità e la non manomissione del contenuto (quale ceralacca o nastro adesivo) recante la scritta "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" contenente **obbligatoriamente**:

1. la dichiarazione dell'artista o tutti i componenti del gruppo (in caso di partecipazione in gruppo), resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da fac-simile allegato (**Allegato B**), debitamente compilato in ogni parte, indicando nello stesso l'indirizzo e-mail pec o il numero di fax al quale l'Amministrazione invierà ogni comunicazione relativa al concorso accompagnata da copia semplice del documento di identità del sottoscrittore;
2. la liberatoria, come da fac-simile allegato (**Allegato C**), nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al successivo art. 18. Si precisa che il mancato rilascio della liberatoria impedisce al Comune di Borgo Valsugana di divulgare i dati personali (nome, cognome, località di residenza) dell'artista e la proposta dell'opera (foto, eventuale titolo, tecnica, dimensione, eventuale descrizione), ma consente comunque la partecipazione al concorso;
3. in caso di partecipazione in gruppo, **a pena di esclusione**, il mandato di rappresentanza, come da fac-simile (**Allegato D**), conferito alla persona che opera da capogruppo, contenente le generalità complete di ogni componente del gruppo, firmato da tutti i componenti (incluso il capogruppo) ed accompagnato da copia del documento di identità in corso di validità di tutti i firmatari.

Non saranno ammessi al concorso elaborati prodotti con modalità diverse da quelle indicate o comunque consegnati dopo la scadenza, anche se la tardiva consegna fosse dovuta a cause di forza maggiore, caso fortuito o fatti imputabili a terzi.

ART. 10 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è stata nominata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 21 di data 22/02/2022, composta, come previsto dalla L.P. 3 gennaio 1983, n. 2 s.m. e relativo regolamento di attuazione, da un rappresentante dell'Ente che realizza l'opera, dal progettista dell'opera edile, da un esperto designato sentite le associazioni artistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale, da un esperto designato dal Dirigente del Dipartimento competente in materia di beni culturali della Provincia autonoma di Trento.

Funge da segretario senza diritto di voto un incaricato dell'ente banditore, coadiuvato dal personale che riterrà necessario.

Gli elaborati presentati saranno giudicati dalla Commissione suddetta, la quale selezionerà il vincitore a giudizio insindacabile, secondo i criteri di giudizio di cui al successivo art. 12, descrivendo a verbale le motivazioni della scelta.

La Commissione avrà altresì la facoltà di interloquire con l'artista vincitore in ordine ad aspetti pratici e/o di dettaglio non sufficientemente esplicitati negli elaborati e, se del caso, concordare che nella realizzazione definitiva dell'opera siano introdotte modifiche non sostanziali rispetto al bozzetto proposto.

Qualora nessuna opera sia ritenuta adeguata, la Commissione avrà la facoltà di non individuare un vincitore, descrivendo a verbale le motivazioni.

ART. 11 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione è insediata su convocazione del Presidente. Le sedute della Commissione sono valide se ad esse partecipano tutti i componenti, anche in modalità online da remoto. La Commissione giudica, su voto palese, a maggioranza dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente. Le sedute della Commissione sono riservate. Di esse è redatto un verbale approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione. La Commissione esamina tutti i lavori pervenuti e conformi al bando, senza aprire le buste chiuse "documentazione amministrativa" di cui all'art. 9 del presente bando. L'apertura di tali buste avverrà dopo aver individuato le opere vincitrici o comunque a conclusione delle operazioni di valutazione. La Commissione designa il vincitore per l'incarico definitivo di realizzazione delle opere d'arte.

ART. 12 – CRITERI DI GIUDIZIO

I criteri di giudizio e di scelta della Commissione giudicatrice saranno fondati essenzialmente sull'esame comparativo degli elementi artistici/estetici e tecnici delle proposte, sulla qualità e novità/originalità delle proposte, sulla coerenza al tema e alle caratteristiche di cui all'art. 3 e sulla coerenza e compatibilità con lo spazio architettonico in cui dovranno essere collocate, in funzione della realizzabilità tecnica, della durezza nel tempo, del rapporto costo di realizzazione/importo disponibile, della facilità di manutenzione e del grado di rispondenza all'aspetto della sicurezza.

La Commissione seleziona il vincitore a giudizio insindacabile, descrivendo a verbale le motivazioni della scelta e può individuare un secondo classificato oltre che proposte artistiche ritenute particolarmente meritevoli di segnalazione. La Commissione ha altresì la facoltà di interloquire con l'artista vincitore in ordine ad aspetti pratici e/o dettagli non sufficientemente esplicitati negli elaborati e, se necessario, richiedere un bozzetto e/o concordare che nella realizzazione definitiva dell'opera siano introdotte modifiche non sostanziali.

Qualora nessuna opera sia ritenuta adeguata, la Commissione ha la facoltà di non individuare un vincitore, descrivendo a verbale le motivazioni.

ART. 13 – MODALITÀ ED ESITO DEL CONCORSO

L'aggiudicazione definitiva del concorso è disposta dal Comune di Borgo Valsugana e diverrà efficace solo dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti autodichiarati.

Dopo la pubblicazione dell'atto di nomina del vincitore sul sito del Comune e sul sito www.cultura.trentino.it, l'esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti con nota inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'**allegato B** del presente bando.

L'accesso agli atti è consentito a tutti i partecipanti al concorso, previa presentazione di apposita richiesta.

ART. 14 - CONTRATTO, TERMINI, PENALITÀ, LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

L'Amministrazione stipulerà con l'artista vincitore apposito contratto, mediante scambio di corrispondenza. Nel caso di partecipazione in gruppo il contratto sarà stipulato con l'artista designato capogruppo.

Tutti i costi inerenti e conseguenti la stipula del contratto saranno a carico della controparte privata, nessuna spesa inerente o conseguente il contratto sarà sostenuta dal Comune di Borgo Valsugana.

Nell'eventualità che l'incaricato non sia in grado di realizzare l'opera proposta, o comunque per ragioni diverse rinunci all'incarico, la Commissione assegnerà l'incarico per l'esecuzione dell'opera al titolare della prima delle proposte individuate come particolarmente meritevoli di segnalazione, in base ai criteri di giudizio già specificati all'art. 12 del presente bando.

Si subordina il perfezionamento del contratto, a pena di nullità assoluta, all'assunzione da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..

Il vincitore si impegna formalmente a non realizzare copie dell'opera.

L'opera vincitrice dovrà essere installata, a cura dell'artista, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipulazione del contratto.

Previa richiesta motivata, l'Amministrazione potrà concedere una proroga del termine di consegna. Qualora il suddetto termine non venisse rispettato senza aver richiesto alcuna proroga, l'Amministrazione applicherà, per ogni giorno di ritardo nella collocazione dell'opera, una penale di euro 100,00 (**centoeuro**).

Qualora il ritardo fosse superiore a 15 (**quindici**) giorni, l'Amministrazione potrà revocare l'incarico affidato.

L'opera eseguita sarà sottoposta al giudizio insindacabile della Commissione che, entro 30 (trenta) giorni della comunicazione di collocazione da parte dell'artista, scioglierà la riserva sulla buona realizzazione della stessa e sulla conformità della stessa agli elaborati presentati. In caso di difformità sostanziale, rilevata e documentata, l'Amministrazione procede alla liquidazione del compenso dopo che l'artista avrà provveduto a sanare la difformità con modalità concordate con la Commissione e comunque solo dopo lo scioglimento della riserva da parte della stessa. Nel caso in cui l'artista non adempia a quanto rilevato dalla Commissione entro il termine assegnato, che potrà variare da un minimo di 30 (trenta) giorni ad un massimo di 60 (sessanta) giorni, l'Amministrazione ha facoltà di provvedervi autonomamente, detraendo la somma necessaria per sanare la difformità dall'importo indicato a bando e procedendo quindi a liquidare all'artista la differenza.

Il compenso verrà liquidato in un'unica soluzione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o nota spesa, solamente a seguito dello scioglimento della riserva sulla buona realizzazione dell'opera da parte della Commissione giudicatrice.

ART. 15 - UTILIZZO DELLE PROPOSTE INViate ALL'AMMINISTRAZIONE

A seguito della stipulazione del contratto di cui al precedente articolo, il Comune di Borgo Valsugana conseguirà la proprietà e, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m., il diritto di autore sull'opera e i particolari dell'opera vincitrice.

Gli elaborati delle opere non vincitrici rimarranno di proprietà dei rispettivi autori.

L'ente banditore ha altresì facoltà di predisporre, nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni, specifica pubblicazione, senza che i concorrenti possano opporsi.

L'Amministrazione non risponde per eventuali danni causati alle opere inviate per il concorso nella fase di giudizio della Commissione o durante l'eventuale mostra.

ART.16 - DIFFUSIONE

Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Borgo Valsugana e nel portale telematico della cultura www.cultura.trentino.it.

Per assicurarne la migliore diffusione, dello stesso sarà data notizia:

- al Mart - Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto;
- alla Galleria Civica di arte contemporanea di Trento;
- alle associazioni artistiche più rappresentative del Trentino;
- all'Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani www.giovanartisti.it.

Sarà cura dell'Amministrazione dare notizia del bando anche su altri siti nazionali di ambito artistico.

ART. 17 - TRACCIABILITA E CODICE DI COMPORTAMENTO

a) Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Il vincitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche.

b) Disposizioni anticorruzione

Il vincitore si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Borgo Valsugana area "Amministrazione trasparente", sezione "Disposizioni generali – Atti generali" .

A tal fine il vincitore dà atto che ha avuto piena ed integrale conoscenza del Codice di comportamento sopra richiamato. Il vincitore si impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto codice di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale

ART. 18 - INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Tecnico per lo svolgimento dell'attività di affidamento appalto in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione nei soli casi previsti dalla legge. Saranno inoltre comunicati ai membri della Commissione (per le operazioni connesse all'attività concorsuale) e i dati del vincitore saranno pubblicati sul sito internet www.cultura.trentino.it.

Titolare del trattamento è il Comune di Borgo Valsugana, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it).

E' possibile esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Servizio Segreteria ed Affari Generali e sul sito internet del Comune – sezione Privacy.

ART. 19 - ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le clausole e indicazioni contenute nel presente bando, nessuna esclusa, inclusa la pubblicazione sul sito internet www.cultura.trentino.it di quanto richiesto all'art. 8, completata d'ufficio con l'indicazione del nome e cognome. Il presente bando è stato predisposto dalla Commissione giudicatrice nominata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 di data 22/02/2022 ed approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di data 09/05/2022 n. ST049.

allegati:

planimetria.dwg

piano terra.dwg

prospetti.dwg

foto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

arch. Flavio Carli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO A)

RICHIESTA SOPRALLUOGO PRESSO LA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE
DI BORGO VALSUGANA

Al Comune di Borgo Valsugana
pec: comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it

Come previsto dal bando di concorso per la realizzazione dell'opera d'arte il/la sottoscritto/a,

_____ nato/
a _____ il _____

_____ e _____ residente
in _____

_____ codice _____ fiscale
n. _____

_____ cell. _____

Chiede di poter effettuare un sopralluogo presso la nuova scuola elementare di Borgo Valsugana in data _____

Si allega alla presente copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Luogo e data

Firma

ALLEGATO B)

DA INSERIRE NELLA BUSTA CHIUSA E SIGILLATA DI CUI ALL'ART. 9 DEL BANDO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il / La sottoscritto/a _____
nato/a a _____

Prov. (____), il _____

residente in _____

Prov. (____)

Via / Piazza _____ n° _____

C.A.P. _____

con studio in _____ (____),

Via _____

C.A.P. _____

Tel. _____

Cell. _____

eventuale e-mail _____

eventuale PEC _____

codice fiscale _____

Partita I.V.A. n. _____

eventuali posizioni INPS _____

INAIL _____

a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.28.12.2000, n. 445, e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

a. di partecipare al concorso per la realizzazione di un'opera d'arte la nuova scuola elementare di Borgo Valsugana, come (barrare la sola casella di interesse):

O ARTISTA

O RAGGRUPPAMENTO DI ARTISTI

(in tal caso vanno indicate le generalità di tutti i componenti del gruppo compilando l'allegato mandato con il quale ogni componente delega la persona individuata come capogruppo)

b) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità come descritte all'articolo 6 del bando di concorso;

c) di non essere incorso in una causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.LGS 50/2016 e s.m. (vedi allegato);

A norma dell'art. 22 comma 4 della L.P. n. 2/2016 nel caso in cui si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. DEVE allegare una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione;

d) con riferimento agli ultimi tre anni antecedenti alla presente dichiarazione, di non aver conferito incarichi professionali e di non aver stipulato contratti di lavoro, con ex dipendenti comunali, che hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di

servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o contrattuali nei propri confronti per conto di quest'ultima ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.;

e) di garantire che l'opera proposta (anche rispetto ai suoi eventuali elementi mobili o smontabili) soddisfi le esigenze di stabilità e durata nel tempo, di facilità di manutenzione, di resistenza agli agenti atmosferici e di totale sicurezza per chi accede all'edificio;

f) di tenere conto, per la realizzazione dell'opera, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei lavori;

g) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire la prestazione di cui all'oggetto nel rispetto delle Leggi e regolamenti vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione dell'incarico e comunque di tutte le disposizioni necessarie per la realizzazione dell'opera d'arte/delle opere d'arte;

h) di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura, avvengano ai recapiti di cui sopra;

i) di essere a conoscenza del fatto che, in caso di aggiudicazione, i lavori dovranno essere eseguiti;

l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e strumenti informatici, esclusivamente nel procedimento per il quale sono resi.

COMUNICA

1) che il proprio indirizzo al quale l'Amministrazione è tenuta ad inviare ogni comunicazione relativa al presente bando di concorso è il seguente (barrare e compilare solo una delle opzioni):

O indirizzo

O indirizzo di posta elettronica certificata (pec)

2) di accettare tutte le condizioni di partecipazione al concorso stabilite dal bando – nessuna esclusa – e di aver contemplato e rispettato, nella proposta presentata, anche gli obblighi derivanti dal rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza, di condizioni di lavori, di previdenze e assistenza e di aver calcolato tutti gli oneri e le spese da essi eventualmente derivanti;

3) di essere a conoscenza che l'importo previsto all'art. 1 del bando comprende ogni onere nessuno escluso e che per nessun motivo potrà essere richiesta alcuna integrazione;

4) che l'opera d'arte che verrà realizzata presso la nuova Questura di Trento è originale e unica in quanto ha quale elemento costitutivo, il carattere creativo inteso come contemporanea presenza di originalità e novità oggettiva (art. 2575 del C.C.);

5) di essere a conoscenza che l'opera d'arte dovrà essere realizzata in un unico esemplare e che non ne saranno eseguite altre copie;

6) di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle leggi vigenti in materie e nel termine indicato dall'art. 14 del bando;

Luogo e Data

Firma del Dichiarante

NOTA BENE: Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

Si riporta di seguito l'articolo 80 decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm. - Motivi di esclusione

Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per uno dei seguenti reati:

(alinea modificato dall'art. 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021)

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'[articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).

(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#) ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna

medesima.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al [articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015](#), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(comma modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021)

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 238 del 2021)

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'[articolo 110](#); *(lettera sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019; poi dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, attuazione della delega conferita dall'art. 1 della legge n. 155 del 2017)*

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

(lettera c) sostituita dalle lettere c), c-bis) e c-ter) dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019)

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

(si vedano le [Linee guida n. 6 di ANAC](#) (lettera introdotta dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (*norma abrogata dall'art. 7 del d.lgs. n. 21 del 2018; ora il riferimento è all'[art. 416-bis.1 del codice penale - n.d.r.](#)*), non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021)

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

(comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'[articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale](#), salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#);
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'[articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale](#), salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione

alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

(l'esclusione non si applica automaticamente all'operatore economico ausiliario ai sensi dell'[articolo 89, commi 1 e 3](#))

13. Con [linee guida l'ANAC](#), da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

(si vedano le [Linee guida n. 6 di ANAC](#))

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

ALLEGATO C)

DA INSERIRE NELLA BUSTA CHIUSA E SIGILLATA DI CUI ALL'ART. 9 DEL BANDO

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679)

Il/ la sottoscritto / a _____

nato/a a _____ (____),
il _____

partecipante al Concorso per la realizzazione di un'opera d'arte per la nuova scuola elementare di Borgo Valsugana

E S P R I M E

O il consenso a che i propri dati personali (nome, cognome, provenienza), la fotografia del bozzetto e i dati tecnici (eventuale titolo, tecnica, eventuale didascalia) dell'opera proposta siano inseriti in internet o utilizzati in altre forme di pubblicità.

N E G A

O il consenso a che i propri dati personali (nome, cognome, provenienza), la fotografia del bozzetto e i dati tecnici (eventuale titolo, tecnica, eventuale didascalia) dell'opera proposta siano inseriti in internet o utilizzati in altre forme di pubblicità.

_____, li _____

Il / La partecipante _____

ALLEGATO D)

FAC SIMILE DI DELEGA AL CAPOGRUPPO, IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI DI ARTISTI, DA INSERIRE NELLA BUSTA CHIUSA E SIGILLATA DI CUI ALL'ART. 9 DEL BANDO

MANDATO

_____ , _____
luogo data

lo sottoscritto /a _____
nato/a a _____ (_____)
il _____
residente a _____ (_____),
in _____ Via

lo sottoscritto /a _____
nato/a a _____ (_____)
il _____
residente a _____ (_____),
in _____ Via

lo sottoscritto /a _____
nato/a a _____ (_____)
il _____
residente a _____ (_____),
in _____ Via

lo sottoscritto /a _____
nato/a a _____ (_____)
il _____
residente a _____ (_____),
in _____ Via

lo sottoscritto /a _____
nato/a a _____ (_____)
il _____
residente a _____ (_____),
in _____ Via

DELEGO

il/la Sig./Sig.ra _____ quale
Capogruppo del Raggruppamento di artisti partecipante al Concorso per la realizzazione di
un'opera d'arte per la nuova scuola di Borgo Valsugana e quindi a rappresentarlo/la negli atti
necessari alla realizzazione del progetto. Il Capogruppo rappresenterà il raggruppamento a tutti gli
effetti contrattuali e legali ed ad esso/a verrà liquidato l'importo di contratto, così come previsto dal
Bando.

Firma per esteso _____

Firma per esteso _____

Firma per esteso _____

Firma per esteso _____

Firma per esteso _____

NOTA BENE: La delega deve essere accompagnata da copia di un documento di identità in corso
di validità di tutti i partecipanti al Raggruppamento